

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA  
DI AVELLINO**

**Estratto dal Registro delle deliberazioni**

	L'anno	duemiladiciotto	il	giorno
DETERMINAZIONE COMMISSARIALE	.....			del mese
VERBALE N. 163	di.....		alle ore .....	in
DEL 16.04.2018	Avellino, nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Avellino,			
OGGETTO: Rinuncia ai crediti di modesta entità.	<b>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO</b> assistito dal Direttore con le funzioni di segretario;			
	<b>PREMESSO</b> Che la legge 27/12/2002 n. 289 - Art. 25. – “Pagamento e riscossione di somme di modesto Ammontare “ così recita: 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economici.  2. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonché norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia.  3. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.  4. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 1, l'importo minimo non può essere inferiore a 12 euro.			

Che il comma 2) del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, annovera tra le amministrazioni pubbliche, anche gli Istituti autonomi case popolari;

**CONSIDERATO**

Che nella fattispecie, il recupero degli importi inferiori a € 12,00 diventa antieconomico, prima perché trattasi di crediti di modesto ammontare che non possono essere trattati come morosità in quanto non rientranti nella casistica prevista dall'art. 6 comma 1 della legge 14.8.1997, n. 19 e quindi di conseguenza fuori dal campo di applicazione dell'art. 20 comma 1 lettera g) della legge 2.7.1997, n. 18;

**RITENUTO**

di disporre la rinuncia ai crediti di modesta entità, allorché il costo delle operazioni di recupero risulti eccessivo rispetto all'ammontare del credito e di considerare di modesta entità i crediti fino a € 12,00 ai sensi della normativa di cui sopra;

**DI STABILIRE**

che qualora l'utente debitore dovesse rendersi inadempiente a più e diverse tipologie di debito il cui importo complessivo sia superiore ad € 12,00, procede al recupero dell'intero credito secondo le modalità in vigore;

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale;

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti e approvati:

di stabilire che l'importo minimo di modesta entità è quello inferiore a 12 euro;

di autorizzare gli Uffici alla rinuncia dei crediti di modesta entità, allorché il costo delle operazioni di recupero risulti eccessivo rispetto all'ammontare del credito e di considerare di modesta entità i crediti fino a € 12,00 ai sensi della normativa indicata in narrativa;

l'Ufficio Inquilinato trasmetterà all'Ufficio Ragioneria l'elenco dei crediti di importo fino a € 12,00, per i quali il costo delle operazioni di recupero è superiore al credito vantato al fine dell'eliminazione del residuo attivo correlato.

=====  
VISTO

Per la legittimità

IL DIRETTORE GENERALE  
ing. Antonio GUASTAFERRO  
=====